

Argomento	Normativa previgente	Correttivi	Effetti e decorrenza
Lavoro accessorio	Obbligo di attivazione dei voucher, tramite comunicazione su sito INPS, con riferimento ad un arco temporale pari a massimo 30 giorni (D. Lgs. n. 81/2015, art. 49, comma 3)	Introdotta un obbligo di comunicazione preventiva a mezzo email o sms, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, indicando: i dati anagrafici del prestatore, la data e l'ora di inizio e fine della prestazione e il luogo di svolgimento. In caso di violazione si prevede una sanzione che va da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore (D.Lgs. 185/2016, art. 1 comma 1 lett. b)	La misura tende a consentire una maggiore tracciabilità delle prestazioni.
			In vigore dall'8 ottobre 2016
			N.B. Possibile decreto attuativo sulle modalità operative di trasmissione.
	In caso di mancata assunzione nei termini del soggetto appartenente alle categorie protette, si applica una sanzione pari a € 100.000 al giorno per ciascun lavoratore non assunto (D. Lgs. n. 151/2015, art. 4, comma 4)	Per la mancata assunzione obbligatoria, si applica una sanzione pari a 153,20 euro al giorno per ciascun lavoratore non assunto.	Inasprimento delle sanzioni
		La sanzione è diffidabile, a patto che il datore di lavoro presenti agli uffici competenti, nei termini assegnati, la richiesta di assunzione o la stipula del contratto di lavoro con la persona disabile iscritta alle categorie protette. (D.Lgs. 185/2016, art. 5 comma 1 lett. b)	In vigore dall'8 ottobre 2016
Collocamento obbligatorio	I lavoratori già disabili prima della stipula del contratto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva purchè abbiano riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% o una disabilità psichica superiore al 45%. (D. Lgs. n. 151/2015 art. 4, comma 3-bis)	I lavoratori già disabili prima della stipula del contratto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva purchè abbiano riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 60% o una disabilità psichica superiore al 45%. (D.Lgs. 185/2016, art. 5 comma 1 lett. a)	Ampliamento requisiti per quota di riserva
			In vigore dall'8 ottobre 2016

Argomento	Normativa previgente	Correttivi	Effetti e decorrenza
Controllo a distanza	In mancanza di accordo sindacale, l'installazione degli impianti e degli strumenti di controllo deve essere preventivamente autorizzata dalle DTL o dal Ministero del lavoro ( <i>D. Lgs. n. 151/2015 art. 4, comma 1</i> )	Qualora manchi l'accordo con le organizzazioni sindacali, l'installazione degli impianti e degli strumenti di controllo può essere preventivamente autorizzata dalla sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del lavoro.	- Richiesta di autorizzazione unica dell'Ispettorato Nazionale.
		In caso di azienda strutturata in una pluralità di unità produttive, collocate in più ambiti territoriali, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro può rilasciare una unica autorizzazione.	- Definitività dei provvedimenti autorizzatori
		Tale provvedimenti sono da considerarsi definitivi, senza possibilità di procedere a ricorsi gerarchici in via amministrativa. ( <i>D.Lgs. 185/2016, art. 5 comma 2</i> )	In vigore dall'8 ottobre 2016
Apprendistato alta formazione	In assenza di regolamentazione regionale, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative ( <i>D. Lgs. n. 81/2015 art. 45, comma 5</i> )	Previsto che, in assenza delle regolamentazioni regionali, gli standard formativi sono definiti con decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e quello dell'istruzione. Restano comunque valide, fino alla regolamentazione regionale, le convenzioni stipulate ( <i>D.Lgs. 185/2016, art. 1 comma 1 lett. a</i> )	Apprendistato di alta formazione e di ricerca attuabile anche in assenza di regolamentazione In vigore dall'8 ottobre 2016

Argomento	Normativa previgente	Correttivi	Effetti e decorrenza
CIGO	La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (D. Lgs. n. 148/2015 art. 15, comma 2)	Le istanze per eventi oggettivamente non evitabili devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento (D.Lgs. 185/2016, art. 2 comma 1 lett. a)	Modifica del termine di inoltro delle istanze in caso di eventi non evitabili. In vigore dal 8 ottobre 2016
CIGS	Per gli accordi conclusi in sede governativa nei casi di rilevante interesse nazionale, è possibile concedere la prosecuzione della Cigs per il periodo stabilito dalla Commissione ministeriale (D. Lgs. N. 148/2015 art. 42, comma 4)	Si prevede che per gli accordi conclusi in sede governativa nei casi di rilevante interesse nazionale, è possibile concedere la reiterazione Cigs entro il limite massimo di 24 mesi, purchè il piano industriale che preveda la stipula di contratti di solidarietà (D.Lgs. 185/2016, art. 2 comma 1 lett. d)	Modifica termine inizio sospensione. In vigore dall'8 ottobre 2016
	La sospensione o la riduzione dell'orario, decorre non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda (D. Lgs. n. 148/2015 art. 25, comma 2)	La sospensione o la riduzione dell'orario, inizia entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda (D.Lgs. 185/2016, art. 2 comma 1 lett. b)	
	Nessuna eccezione ai termini ordinari (D. Lgs. n. 148/2015 art. 44, comma 11)	E' possibile concedere un ulteriore intervento di CIGS, della durata massima di 12 mesi, a favore delle imprese che hanno superato il tetto di durata massima previsto ed operano in un'area di crisi industriale complessa. Ciò può avvenire a condizione che sia presentato un piano di recupero occupazionale che preveda percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione (D.Lgs. 185/2016, art. 2 comma 1 lett. f )	Deroga ai limiti di durata della Cigs  In vigore dall'8 ottobre 2016

Argomento	Normativa previgente	Correttivi	Effetti e decorrenza
Contratti di solidarietà	Nessuna incentivazione (D. Lgs. n. 148/2015 art. 41, comma 3)	Incentivo alla trasformazione dei contratti difensivi, stipulati prima dell'1 gennaio 2016 e in corso da almeno 12 mesi, in espansivi: ai lavoratori spetta una integrazione salariale di importo pari al 50 per cento della misura dell'integrazione salariale ante trasformazione del contratto e il datore di lavoro corrisponde una integrazione non imponibile a fini previdenziali. (D.Lgs. 185/2016, art. 2 comma 1 lett. c)	- Integrazione salariale al 50%
			- Integrazione datoriale esente da contribuzione
			- Contributo addizionale In vigore dall'8 ottobre 2016
Dimissioni online	Sono abilitati alla trasmissione per via telematica del modulo di dimissioni per conto del lavoratore i patronati, commissioni di certificazione, organizzazioni sindacali (D. Lgs. N. 151/2015 art. 26, comma 4)	La trasmissione telematica del modulo per conto del lavoratore può essere effettuata anche da parte dei Consulenti del lavoro e delle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del lavoro (D.Lgs. 185/2016, art. 5, comma 3 lett. b)	Ampliamento platea soggetti autorizzati alla trasmissione
Apprendistato per la qualifica	Si prevede lo stanziamento di 27 milioni di euro per il biennio 2015/2016 per il finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro (D. Lgs. N. 150/2015 art. 32, comma 3)	Stanziati ulteriori 27 milioni di euro per i percorsi formativi rivolti all'apprendistato per	In vigore dall'8 ottobre 2016
		la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola	
	Termini ordinari di durata, fissati dalla norma o dai CCNL (D. Lgs. N. 81/2015 art. 55, comma 2)	Possibilità di prorogare la durata per 1 anno ai fini di conseguire la qualifica o il diploma professionale (D.Lgs. 185/2016, art. 1 comma 1 lett. c)	In vigore dall'8 ottobre 2016

D.Lgs. 185/2016 - correttivo Jobs Act

Argomento	Normativa previgente	Correttivi	Effetti e decorrenza
ANPAL	Viene istituita l'ANPAL, con funzioni di coordinamento della gestione della NASpl, dei servizi per il lavoro, del collocamento dei disabili, nonché delle attive; monitoraggio e valutazione sulla gestione delle politiche attive e i servizi per il lavoro; realizzazione di un sistema informativo unico e del fascicolo elettronico del lavoratore.(D. Lgs. N. 150/2015 art. 9)	Attribuzione delle funzioni di vigilanza sull'utilizzazione dei fondi.	Ampliamento delle competenze
		Promozione e coordinamento dei programmi formativi per l'inserimento lavorativo e l'autoimpiego (D.Lgs. 185/2016, comma 1 lett. D e comma 3)	In vigore dall'8 ottobre 2016
Politiche del lavoro	Viene istituito il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro che raccoglie i dati riguardanti l'erogazione degli ammortizzatori sociali, le comunicazioni obbligatorie, gestione dei servizi per il lavoro e la formazione professionale (D. Lgs. N. 150/2015 art. 13)	Si prevede che al Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro confluiscono regolarmente i dati reddituali, catastali, istruzione (D.Lgs. 185/2016, art. 4, comma 1 lett. g)	Implementazione dati Sistema informativo unitario delle politiche del In vigore dall'8 ottobre 2016
NASpl turismo	Calcolo durata della Naspi nei termini ordinari, con una durata media di circa 3 mesi (D. Lgs. N. 148/2015 art. 43)	Aumenta la durata del trattamento di Naspi per i lavoratori del settore turismo e degli stabilimenti balneari, che può arrivare fino ad un massimo di 4 mesi.	Prolungamento della In vigore dall'8 ottobre 2016
		Decreto attuativo entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto(D.Lgs. 185/2016, art. 2 comma 1 lett. e)	
Ammortizzatori in deroga	Le Regioni e Province autonome possono aumentare, per il 2015, i 3 mesi di durata utilizzando al massimo il 5% delle risorse assegnate (D. Lgs. N. 148/2015 art. 44)	Le Regioni e Province autonome possono utilizzare fino al 50% delle risorse assegnate per mobilità e Cig in deroga per aumentare la durata dei trattamenti fino ad un massimo di 4 mesi e mezzo nel 2016 (D.Lgs. 185/2016, art. 2 comma 1 lett. f)	Finanziamento per l'estensione della durata della CIG e della mobilità in deroga
			In vigore dall'8 ottobre 2016